

# Istruzioni sull'imbandieramento degli edifici della Confederazione

del 4 novembre 2015

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
d'intesa con la Delegazione amministrativa delle Camere federali,  
emana le istruzioni seguenti:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> Le presenti istruzioni disciplinano l'imbandieramento degli edifici nonché dei loro dintorni (edifici della Confederazione).

<sup>2</sup> Per edifici della Confederazione si intendono:

- a. il Palazzo del Parlamento;
- b. tutti gli immobili utilizzati dall'Amministrazione federale centrale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>1</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA);
- c. tutti gli immobili utilizzati dall'Amministrazione federale decentralizzata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 1 OLOGA.

### Art. 2 Esecuzione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) è responsabile dell'imbandieramento degli edifici amministrativi nell'agglomerato di Berna.

<sup>2</sup> I singoli servizi sono responsabili dell'imbandieramento degli edifici della Confederazione di loro competenza al di fuori dell'agglomerato di Berna.

## Sezione 2: Disciplinamento

### Art. 3 Imbandieramento permanente

Le due cupole sud del Palazzo del Parlamento sono imbandierate tutto l'anno con la bandiera svizzera.

<sup>1</sup> RS 172.010.1

**Art. 4** Festa nazionale (1° agosto)

<sup>1</sup> Il giorno della Festa nazionale, la bandiera svizzera è issata, nell'intero Paese, su tutti gli edifici della Confederazione provvisti dell'apposita asta. Se sono disponibili più aste, l'imbandieramento viene effettuato secondo il capitolo 5 del Regolamento sulle bandiere del 30 ottobre 2007<sup>2</sup>. Quando gli equipaggiamenti lo permettono, occorre pure issare bandiere dai colori nazionali.

<sup>2</sup> Tutte le bandiere cantonali vanno issate sul balcone della facciata nord del Palazzo del Parlamento.

<sup>3</sup> Le bandiere e gli stendardi pensili sono issati l'ultimo giorno lavorativo che precede il 1° agosto e sono ammainati il primo giorno lavorativo che segue il 1° agosto.

**Art. 5** Festività pubbliche importanti

<sup>1</sup> Gli avvisi per l'imbandieramento in occasione di festività pubbliche importanti emanati dalle autorità cantonali o comunali competenti, valgono per analogia anche per quanto concerne gli edifici della Confederazione.

<sup>2</sup> I dipartimenti sono competenti per ordinare l'imbandieramento in occasione di avvenimenti inerenti ai loro settori.

**Art. 6** Sessioni delle Camere federali

Durante lo svolgimento delle sessioni delle Camere federali, il Palazzo del Parlamento è imbandierato con una bandiera svizzera sul balcone della facciata nord sopra l'entrata principale.

**Art. 7** Visite e ricevimenti ufficiali

<sup>1</sup> All'atto di visite e ricevimenti ufficiali, il genere, l'ampiezza e la durata dell'imbandieramento sono fissati caso per caso dal Protocollo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dall'UFCL, d'intesa con i servizi interessati.

<sup>2</sup> In occasione di visite e di ricevimenti ufficiali su invito del Parlamento, i Servizi del Parlamento hanno la competenza di ordinare l'imbandieramento del Palazzo del Parlamento.

<sup>3</sup> In occasione di visite che riguardano unicamente il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), il Protocollo militare assume i compiti del Protocollo del DFAE.

<sup>4</sup> Se in occasione di una visita o di un ricevimento ufficiali viene ordinato l'imbandieramento del Palazzo del Parlamento con il vessillo corrispondente di un Paese, durante l'intero periodo il Palazzo del Parlamento è imbandierato anche con una bandiera svizzera sul balcone della facciata nord sopra l'ingresso principale.

<sup>2</sup> Regolamento 51.340 d; [www.vtg.admin.ch](http://www.vtg.admin.ch) > Themen > Internationale Beziehungen > Militärprotokoll > Militärisches Zeremoniell (disponibile in tedesco e francese)

**Art. 8** Giornata dell'Europa e dell'ONU

<sup>1</sup> La bandiera del Consiglio d'Europa è issata in occasione della Giornata dell'Europa (5 maggio) sul Palazzo federale Ovest.

<sup>2</sup> La bandiera delle Nazioni Unite è issata in occasione della Giornata dell'ONU (24 ottobre) sul Palazzo federale Ovest.

<sup>3</sup> Se i Cantoni o i Comuni ordinano di issare la bandiera del Consiglio d'Europa o dell'ONU sugli edifici pubblici, ciò vale anche per gli edifici della Confederazione che si trovano sul loro territorio, sempreché siano provvisti dell'apposita asta.

<sup>4</sup> L'articolo 4 capoverso 3 si applica per analogia.

**Art. 9** Imbandieramento a mezz'asta

<sup>1</sup> In caso di decesso del presidente in carica del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati, la bandiera svizzera è issata a mezz'asta sugli edifici della Confederazione in tutta la Svizzera provvisti dell'apposita asta dal giorno del decesso fino a quello del funerale. Se sono disponibili più aste, tutte le bandiere devono essere issate a mezz'asta conformemente al capitolo 5 del Regolamento sull'imbandieramento del 30 ottobre 2007<sup>3</sup>. L'avviso per l'imbandieramento incombe ai Servizi del Parlamento.

<sup>2</sup> In caso di decesso di un consigliere federale in carica, la bandiera svizzera è issata a mezz'asta sugli edifici della Confederazione in tutta la Svizzera provvisti dell'apposita asta dal giorno del decesso fino a quello del funerale. Se sono disponibili più aste, tutte le bandiere devono essere issate a mezz'asta conformemente al capitolo 5 del Regolamento sull'imbandieramento del 30 ottobre 2007. L'avviso per l'imbandieramento incombe alla Cancelleria federale.

<sup>3</sup> In caso di decesso del cancelliere della Confederazione in carica, la bandiera svizzera del Palazzo federale Ovest è issata a mezz'asta il giorno del decesso e quello del funerale. L'avviso per l'imbandieramento incombe alla Cancelleria federale.

<sup>4</sup> In caso di decesso del capo di Stato in carica di un Paese con il quale la Svizzera intrattiene relazioni diplomatiche, di un ambasciatore accreditato in Svizzera o di un segretario generale o di un direttore esecutivo di un'organizzazione intergovernativa, la bandiera svizzera del Palazzo federale Ovest è issata a mezz'asta il giorno del decesso e quello del funerale. L'avviso per l'imbandieramento incombe al Protocollo del DFAE.

<sup>5</sup> In caso di catastrofi, la bandiera svizzera è issata a mezz'asta sugli edifici della Confederazione situati nell'agglomerato di Berna provvisti dell'apposita asta per un periodo ordinato dal Consiglio federale. Se sono disponibili più aste, tutte le bandiere devono essere issate a mezz'asta conformemente al capitolo 5 del Regolamento sull'imbandieramento del 30 ottobre 2007. L'avviso per l'imbandieramento incombe se del caso al Consiglio federale.

<sup>3</sup> Regolamento 51.340 d; [www.vtg.admin.ch](http://www.vtg.admin.ch) > Themen > Internationale Beziehungen > Militärprotokoll > Militärisches Zeremoniell (disponibile in tedesco e francese)

<sup>6</sup> In caso di decesso di membri dell'esercito, le autorità militari competenti decidono dell'imbandieramento (a mezz'asta) degli edifici da loro utilizzati.

**Art. 10**           Disciplinamenti sull'imbandieramento dei dipartimenti

I disciplinamenti dipartimentali che prevedono un imbandieramento non contemplato dalle presenti istruzioni necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

**Sezione 3: Disposizioni finali**

**Art. 11**           Abrogazione di altre istruzioni

Le istruzioni del 21 gennaio 1987<sup>4</sup> sull'imbandieramento degli edifici della Confederazione sono abrogate.

**Art. 12**           Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

4 novembre 2015           In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova